

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
 Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI FIRENZE

Udito il relatore Cons. Raffaele Greco e uditi, altresì, l'avv. Vinti e l'avv. Righi (quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Traina) per le appellanti e l'avv. Lorzio per l'Amministrazione,

Considerato che la motivazione degli impugnati provvedimenti, dichiarativi della nullità delle denunce di inizio attività presentate dagli appellanti, appare non corretta laddove assume la natura meramente conformativa del vincolo insistente sulle aree interessate all'intervento, nella misura in cui - come sembra evincersi dai provvedimenti medesimi e, soprattutto, dalle relazioni tecniche ivi richiamati - gli artt. 50 e 52 siano interpretati nel senso della necessità non solo di concordare col Comune gli interventi edificatori, ma anche di mantenere la specifica destinazione degli immobili ad attrezzature militari;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1712/2008) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, con salvezza degli eventuali provvedimenti che l'Amministrazione riterrà di adottare.

Riserva al definitivo ogni determinazione in ordine alle spese di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 18 Marzo 2008

L'ESTENSORE

Raffaele Greco

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addì 19 MAR 2008..... copia della

presente ordinanza è trasmessa al

COMUNE DI FIRENZE

a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]